



**COMUNE DI NAGO-TORBOLE**  
PROVINCIA DI TRENTO

38069 Torbole sul Garda, 09.01.2015  
Cod.Fisc. 84000050223 Tel 0464 - 549500  
Telefax 549540

Servizi Finanziari

N. 218

**Oggetto** Legge 23.12.2014 n. 190 "Legge di stabilità per il 2015". Commi 629-633.  
**PRIME INDICAZIONI.**

A tutti i dipendenti comunali  
Al Revisore del Conto  
e p.c. Al Sindaco

Si segnala che per effetto della recente disposizione contenuta nella Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23.12.2014 n. 190) – art. 1 comma 629 lett. b) i pagamenti dovuti a fornitori di beni e servizi dovranno riguardare solo l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura, la quale sarà poi acquisita direttamente all'Erario secondo modalità ancora da definire.

In breve, il comma 629 lett. b) richiamato introduce un particolare meccanismo di versamento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori di imposta, relative a cessioni di beni e servizi, prevedendo la previsione del pagamento diretto dell'IVA a favore dell'erario da parte degli stessi enti pubblici (c.d. Split payment). Pertanto, si ribadisce, al fornitore di beni e servizi sarà erogato il solo importo del corrispettivo al netto dell'IVA indicata in fattura.

In attesa della definizione delle modalità di riversamento dell'IVA si invita a provvedere al pagamento delle fatture secondo le nuove indicazioni, utilizzando in particolare il modello di liquidazione che si fornisce in allegato per facilitare le operazioni di pagamento.

Si evidenzia da ultimo che è esclusa l'applicazione della disposizione in parola per le operazioni soggette al sistema del "reverse charge" (es. prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici) relativamente alle quali l'ente pubblico assume la veste di debitore IVA e per la cui trattazione si rinvia a future indicazioni. La disposizione, inoltre, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (professionisti).

Per il momento quindi si raccomanda l'utilizzo del modello di atto di liquidazione in allegato per le liquidazioni di fatture (ad esigibilità differita) poste in essere dal 1° gennaio 2015 e per la quali l'IVA sia esigibile da tale data.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Responsabile dei Servizi Economico- Finanziari  
Elisabetta Pegoretti

